

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1211

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2002

—————

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative al procedimento elettorale

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Relazione tecnica	»	16
Disegno di legge	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, che si sottopone all'esame delle Camere, nasce dall'esperienza maturata in otto anni di applicazione della riforma del sistema elettorale del 1993, e si propone di rispondere all'esigenza, largamente diffusa, di agevolare al massimo l'esercizio del diritto di voto in occasione delle consultazioni elettorali politiche ed amministrative, oltretutto referendarie, offrendo ai cittadini la possibilità di votare anche nella giornata di lunedì.

Come è noto, le leggi 4 agosto 1993, nn. 276 e 277, relative alle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e la legge 25 marzo 1993, n. 81, per le elezioni dei sindaci, dei presidenti della provincia e dei consigli comunali e provinciali, hanno previsto che le operazioni di voto si svolgano nell'arco di una sola giornata, dalle ore 7 alle ore 22 di domenica.

La disposizione, largamente innovativa rispetto alle consuetudini del paese, tradizionalmente imperniata sul prolungamento delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del lunedì successivo, venne introdotta dal Parlamento in occasione dell'approvazione della riforma elettorale per uniformare il costume politico nazionale a quello vigente negli altri paesi europei dove, sulla scia della legislazione francese della seconda metà dell'800, si vota in una sola giornata, prevalentemente di domenica.

Fu infatti sostenuto alla Camera, in occasione del voto sul disegno di legge atto Camera 60-B (poi legge n. 277 del 1993), che «introdurre anche per le elezioni politiche», dopo le amministrative, «il voto in una sola giornata, avrebbe rappresentato un fatto di civiltà politica» e reso «più europeo il nostro paese».

Bisogna prendere atto che i risultati non hanno corrisposto alle intenzioni ed alle aspettative del legislatore.

Rispetto alla percentuale dei votanti, registrata fino alla fine degli anni Ottanta, vi è stata negli anni successivi, con accentuazione a partire dagli anni Novanta, una diminuzione progressiva e costante, in valore relativo, degli elettori che si sono recati ai seggi.

Dal 93,8 per cento, registrato in occasione delle elezioni politiche del 7 giugno 1953, la percentuale dei votanti diminuisce in maniera pressoché costante fino a raggiungere l'81,2 per cento e l'81,4 per cento, rispettivamente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nelle elezioni politiche del 13 maggio 2001.

Ancora più significativo il dato appare per le elezioni regionali ed amministrative.

Per quanto riguarda le elezioni regionali, la percentuale dei votanti, dell'87,1 per cento nel 1990, scende al 73,0 per cento nelle consultazioni del 6 aprile 2000, dall'86,3 per cento al 70,1 per cento nelle elezioni provinciali e dall'88,4 per cento al 76 per cento in quelle comunali nello stesso arco temporale.

Su questa realtà hanno influito decisamente alcune circostanze legate alle profonde trasformazioni della società contemporanea, sotto il profilo sociale, economico ed organizzativo.

Un primo dato sul quale occorre riflettere è la concomitanza del giorno riservato alle consultazioni con la domenica, nel quale la grande maggioranza dei cittadini intende dedicarsi ad attività di svago e di distensione, psicologica prima ancora che materiale.

È questo anche un riflesso della nuova organizzazione dell'orario di lavoro, su cinque giorni, e del conseguente esodo di fine settimana dalle grandi città, la cui popolazione

costituisce la parte numericamente più significativa del bacino elettorale nazionale.

La maggiore affluenza alle urne si verifica, quindi, dal pomeriggio della domenica alla chiusura dei seggi, in coincidenza degli orari di rientro in città, considerato che le partenze si collocano solitamente tra il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina e che il rientro in città può dirsi definitivamente concluso soltanto nella mattinata del lunedì.

Prevedere, quindi, un prolungamento delle operazioni di voto anche in tale giorno consentirebbe di recuperare un maggiore margine di partecipazione, rendendo indubbiamente un grande beneficio sia alla vita democratica del paese sia alla società politica ed alle istituzioni, che verrebbero in tal modo portate più vicino alle esigenze attuali della società civile. L'analisi è confortata da alcuni dati.

Alle consultazioni dello scorso anno, alle ore 12 aveva votato il 21,5 per cento, alle ore 19 il 59 per cento e dalle ore 22 l'81,2 per cento.

Nelle consultazioni del 1996 aveva votato, rispettivamente, il 16,7 per cento, il 48,9 per cento e l'82,9 per cento degli elettori.

Una seconda considerazione attiene alla più ampia durata di apertura dei seggi che offrirà agli elettori maggiori opportunità per esprimere il proprio voto, e la possibilità di organizzarsi meglio, evitando i periodi di maggiore affluenza che inevitabilmente si verificano in determinate ore della giornata di votazione.

Ciò costituirà, inoltre, un indubbio vantaggio per i componenti del seggio, favorendo una razionalizzazione delle votazioni che, in definitiva, influirà positivamente sulla regolarità e correttezza delle operazioni, eliminando situazioni di disagio e di aggravio psico-fisico.

Infine, un'ultima considerazione.

Il prolungamento delle operazioni di voto alla giornata del lunedì non significa invertire la tendenza voluta dal legislatore nel 1993, ma soltanto prendere atto di al-

cune mutazioni intervenute nel costume della società italiana, che non erano assolutamente immaginabili e prevedibili circa dieci anni fa.

Su di esso ha avuto influenza, soprattutto, lo sviluppo progressivo e rilevante delle attività economiche, che ha inciso profondamente sulle fasce sociali delle grandi metropoli, dedite soprattutto all'attività del terziario.

Continuare, quindi, a limitare le operazioni di voto alla giornata della domenica significa rendere poco proficuo qualsiasi turno delle consultazioni.

Meglio invece alimentare ed esaltare un circuito virtuoso tra politica ed elettori, che non può non produrre effetti benefici sulle istituzioni e sulla società civile.

In questa prospettiva, sembra opportuno proporre al Parlamento, dopo un'attenta valutazione delle possibili soluzioni, di reintrodurre la possibilità, precedentemente offerta dall'ordinamento, di proseguire le operazioni di voto nella giornata del lunedì successivo alla domenica, con inizio alle ore 7 e termine alle ore 15, con prolungamento, cioè, di un'ora rispetto alle ore 14 del passato.

A tal fine, il disegno di legge contiene alcune novelle alla normativa vigente per consentire le operazioni di voto nella giornata del lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

L'articolo 1, commi da 1 a 6, prevede le necessarie modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alle disposizioni successivamente intervenute con legge 4 agosto 1993, n. 277, e con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

In particolare, il comma 1 modifica il nono comma dell'articolo 45 del testo unico, rinviando le ulteriori operazioni elettorali alle ore otto della domenica ed affidando la custodia del materiale elettorale, per il periodo di chiusura del seggio, alla Forza pubblica.

Coerentemente, la modifica proposta al comma 1 dell'articolo 46 prevede la ripresa delle operazioni elettorali alle ore otto della domenica.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 64 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e disciplina le operazioni di sigillatura del locale e del materiale ivi contenuto da parte del presidente del seggio, nonché l'affidamento della custodia esterna della sala alla Forza pubblica, per la riapertura del lunedì successivo.

Con il comma 4 vengono disciplinate le attività necessarie alla riapertura della votazione, il cui termine di chiusura è fissato alle ore quindici.

I commi 5 e 6 apportano le necessarie modifiche agli articoli 67 e 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361, del 1957, con particolare riferimento al nuovo orario delle operazioni di scrutinio.

Coerentemente con tali interventi, vengono previste le necessarie modifiche normative, contenute nei commi da 7 a 13, anche al testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, nonché al testo unico per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali.

Il disegno di legge contiene poi un ulteriore intervento normativo, con il quale ci si propone di ridurre i tempi di attesa per esercitare il diritto di voto, evitando il ripetersi di lunghe file ai seggi, che, in occasione delle ultime consultazioni elettorali, hanno creato non poche difficoltà.

Per tale motivo, l'articolo 2 del disegno di legge introduce alcune modifiche alla normativa vigente prevedendo l'obbligo per i comuni di installare, in occasione di tutte le

consultazioni elettorali, quattro cabine in ciascun seggio, salvo che l'ampiezza dei locali renda impossibile tale soluzione.

Ovviamente, il prolungamento delle operazioni di voto alla giornata del lunedì comporta ricadute sociali per i dipendenti che si recano alle urne in quel giorno, il cui costo, non quantificabile con precisione in termini di previsione, inciderà inevitabilmente sulle imprese e sull'Amministrazione.

Il Governo è infatti pienamente consapevole che l'impiego anche del lunedì per le votazioni potrebbe determinare, in linea di massima, lo spostamento di un giorno, legato al primo turno di votazione, e di un secondo giorno in caso di eventuale ballottaggio, per la riconsegna dei locali ai responsabili delle strutture scolastiche, con ripercussioni negative anche sul calendario scolastico e sulla continuità didattica.

Le innovazioni delineate dal disegno di legge comportano, peraltro, l'impossibilità di applicare alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo il prolungamento delle operazioni di voto al lunedì.

Ne consegue quindi la validità di tale procedura solo per le consultazioni politiche e amministrative, oltre che referendarie, che non potranno essere abbinate a quelle europee.

Per quanto attiene alle elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario, occorre precisare che le disposizioni del disegno di legge incidono solo indirettamente sulla relativa disciplina, per effetto della specifica norma di rinvio contenuta nella legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, ancora in vigore.

L'articolo 4 precisa, quindi, che l'effetto per le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario ha carattere transitorio fino all'emanazione di apposite normative da parte delle singole regioni.

Tuttavia, si è dell'avviso che l'iniziativa debba essere accolta per il rilievo che riveste quale momento significativo di sviluppo e di collegamento della volontà popolare con le

istituzioni sulla quale si fonda ogni autentica democrazia.

Vi è poi un'incidenza di natura finanziaria per le spese relative ai componenti del seggio, per il trattamento di missione dei presidenti del seggio che risiedono in altro comune e per le spese per il personale delle forze di polizia impiegato in servizi di ordine pubblico.

A tale onere si è aggiunto, come risulta dalla relazione tecnica allegata, l'ulteriore incremento di spesa relativo alla previsione di un adeguamento, nella misura del 25 per cento, dei compensi forfettari previsti per i componenti dei seggi, a ristoro del maggior impegno richiesto dal prolungamento delle votazioni nella giornata del lunedì.

Coerentemente, l'articolo 3, commi 1 e 2, del disegno di legge interviene sugli onorari fissi forfettari ad essi attribuiti, che vengono incrementati, tranne che per le elezioni dei rappresentanti d'Italia al Parlamento europeo, mediamente del 25 per cento dell'importo.

Viene, altresì, prevista, al comma 3 dello stesso articolo 3, in linea con la politica di

«delegificazione», una disposizione che autorizza il Governo ad adottare un regolamento che, stabilendo i criteri, demandi ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei compensi e del trattamento di missione per i componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali.

La spesa complessiva stimata per il 2002, in relazione alle consultazioni amministrative già previste con inizio dal 26 maggio prossimo venturo, è stata quantificata in euro 11.600.000,00 (pari a 22.500 miliardi di lire).

La stessa relazione tecnica allegata sviluppa la proiezione della spesa riferita anche alle tornate annuali nelle consultazioni amministrative degli anni 2003 e 2004, nonché una proiezione degli oneri riferiti alle elezioni politiche del 2006.

L'articolo 5 reca la norma di copertura degli oneri finanziari.

L'articolo 6, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il presente disegno di legge, finalizzato essenzialmente ad agevolare l'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, non può prescindere dall'operare delle limitate - ma ben determinate e mirate - modifiche del complesso normativo vigente nella materia, con particolare riferimento ai testi unici del 1957 e del 1960 che raccolgono e coordinano le disposizioni legislative sul procedimento di elezione, rispettivamente, della Camera dei deputati e degli organi delle amministrazioni comunali (rispettivamente testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e testo unico per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). Tali disposizioni assurgono al rango di principi fondamentali e modelli di riferimento anche per gli altri tipi di consultazioni popolari (elezioni del Senato e degli organi delle amministrazioni regionali e provinciali; referendum abrogativi e confermativi) in virtù dei richiami contenuti nei rispettivi corpi normativi.

b) *Analisi del quadro normativo vigente*

Le disposizioni abrogate, integrate o modificate, con criterio novellistico, dal presente disegno di legge sono contenute nei seguenti testi normativi:

- decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati;

- decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

- decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, recante modifiche e integrazioni alle disposizioni di legge sul procedimento elettorale;

- legge 13 marzo 1980, n. 70, recante, tra l'altro, determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali;

- decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica;

- decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, recante modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati;
- legge 25 marzo 1993, n. 81, articolo 11, recante norme sulla durata delle operazioni di voto e di scrutinio per l'elezione degli organi comunali e provinciali.

Le norme delle quali si propone la modifica prevedono, in buona sostanza, che alle operazioni di voto in occasione delle elezioni politiche e amministrative e dei *referendum* si attenda nell'arco di una sola giornata, di domenica, fino alle ore 22; che presso ciascun seggio siano ubicate da due a quattro cabine; che gli onorari spettanti ai presidenti e agli altri componenti degli uffici elettorali di sezione siano determinati nelle misure fissate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1997, che ha aggiornato gli importi di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Sul quadro normativo dianzi illustrato, di cui alla lettera b), incidono le proposte legislative ora formulate.

In particolare, le operazioni di voto si articolerebbero su due giorni, e cioè la domenica dalle ore 8 antimeridiane fino alle ore 22 e il lunedì immediatamente successivo, dalle ore 7 antimeridiane fino alle ore 15, con conseguente «scivolamento» dell'inizio delle operazioni di scrutinio subito dopo la chiusura delle urne.

Presso ciascun seggio verrebbero ubicate quattro cabine, salva una comprovata impossibilità logistica, ad esempio per inadeguatezza dei locali.

Gli onorari fissi forfettari spettanti ai presidenti e agli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, ivi compresi quelli speciali per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione, verrebbero adeguati e incrementati, in occasione delle elezioni politiche e amministrative e dei *referendum*, nella misura del 25 per cento circa: ciò, ovviamente, per compensare i predetti operatori del maggiore aggravio lavorativo dipendente dal prolungamento delle operazioni di voto.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Gli interventi normativi proposti non incidono sull'ordinamento comunitario, né hanno con esso profili di incompatibilità, essendo la materia elettorale e referendaria rimessa alla legge nazionale statale.

Non vengono invece modificate e intaccate le norme che disciplinano l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, non potendosi ovviamente derogare ai vincoli imposti dall'appartenenza all'Unione europea, atteso che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 aprile 1977, n. 150 (approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione

dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee), la data per l'elezione dell'Assemblea «deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva». Coerentemente, neppure vengono modificati gli onorari spettanti ai componenti dei seggi in occasione delle anzidette elezioni europee, non essendovi per essi un maggiore aggravio lavorativo: gli importi indicati nella «novella» alla legge n. 70 del 1980, infatti, sono i medesimi come aggiornati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Le norme proposte non interferiscono e, quindi, sono pienamente compatibili con la potestà e le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta inteso che, mentre la potestà legislativa dello Stato è piena ed esclusiva – ed è sancita anche a livello costituzionale – in materia di disciplina delle elezioni di Camera e Senato e dei *referendum* nazionali, nonché in materia di disciplina delle elezioni degli organi di governo di comuni e province nelle regioni a statuto ordinario, nelle altre consultazioni le norme proposte – così come avviene per quelle vigenti – possono trovare applicazione solo se non sia diversamente legiferato. In particolare, le cinque regioni a Statuto speciale dispongono, per norma di rango costituzionale, di potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e tutte hanno autonomamente disciplinato il procedimento elettorale di province e comuni, tranne la Sardegna, per i cui enti territoriali (regione, province, comuni) si fa tuttora applicazione delle leggi statali. Inoltre, sempre per norma costituzionale, le stesse regioni a statuto speciale hanno ricevuto potestà legislativa e tutte, tranne la Sardegna, hanno già un autonomo «*corpus*» normativo per l'elezione dei rispettivi organi di governo, mentre le regioni a statuto ordinario, in virtù di apposita previsione normativa costituzionale (legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1) potranno anch'esse, in futuro, dotarsi di propri statuti e altri strumenti legislativi per l'elezione dei rispettivi organi di governo (Presidenti di Giunta e Consigli regionali).

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

L'assetto normativo proposto non interferisce con le fonti legislative costituzionali e ordinarie che attribuiscono e ripartiscono le funzioni tra Stato, regioni ed enti locali, al riguardo richiamandosi le considerazioni svolte alla lettera e) in merito alle competenze legislative delle regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento e sistema elettorale degli enti territoriali, con la precisazione che, al momento, tutte hanno auto-

mamente legiferato (Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) tranne la Sardegna, i cui enti regionale, provinciali e comunali seguono le vicende elettorali nazionali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Come già precisato, con il presente testo vengono introdotte delle modifiche, con carattere di novella, a leggi ordinarie e, soprattutto, ai testi unici, del 1957 e del 1960, di raccolta e coordinamento di varie disposizioni legislative e regolamentari, per cui non può prescindersi dall'utilizzo di uno strumento che abbia natura e forza di legge.

Con lo stesso strumento novellistico, si provvede altresì ad un adeguamento degli onorari fissi forfettari dei componenti dei seggi, con un incremento percentuale nella misura del 25 per cento circa.

Tale incremento degli onorari trova giustificazione nella necessità di compensare l'aggravio di lavoro derivante dal prolungamento da uno a due giorni delle operazioni di voto e, quindi, ha una finalità diversa rispetto a un mero aggiornamento indicizzato, ciò che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, costituisce materia delegificata e rimessa allo strumento del decreto del Presidente della Repubblica, da emanare con cadenza triennale. A tali procedure e modalità di aggiornamento indicizzato fa difatti richiamo il secondo comma dell'articolo 3 del presente disegno di legge, con la previsione di un arrotondamento per eccesso alla unità di euro delle cifre che in futuro ne risulteranno.

In effetti, l'ultimo dei predetti strumenti normativi di aggiornamento indicizzato è il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997, più volte citato, relativo al triennio aprile 1997 - marzo 2000. Successivamente, è intervenuta ed è tuttora operante la norma di natura finanziaria di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che ha mantenuto in vigore, anche per il triennio 2000-2002, gli importi rideterminati con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997.

Le disposizioni citate trovano applicazione fino all'attuazione della disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 3 che opera una delegificazione della materia.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni normative. Il linguaggio e gli istituti giuridici richiamati sono conformi a quelli già adottati nella prassi legislativa in materia elettorale, di natura specialistica.

- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono corretti e puntuali, intendendosi sostituire articoli o porzioni di articolato, contenuti, per lo più, in testi unici che, successivamente alla loro adozione, hanno già trovato nel tempo numerose modifiche.

- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti

Il testo normativo proposto fa pressochè esclusivamente ricorso alla tecnica novellistica, perché, come già detto, nella generalità dei casi si provvede a sostituire articoli o porzioni di articolato che sono già contenuti in testi unici legislativi.

- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Nel provvedimento non si ravvisano effetti abrogativi impliciti, perché le norme «colpite» da abrogazioni o, nella generalità dei casi, da parziali o totali modifiche sono tutte puntualmente richiamate.

3. *Ulteriori elementi*

- a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'oggetto degli interventi del presente disegno di legge di riforma (durata delle operazioni di voto, numero delle cabine del seggio elettorale, adeguamento degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione) non risultano interessati da pronunce giurisprudenziali, né in sede di merito né, tanto meno, in sede costituzionale.

- b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*

Benché la materia elettorale, tradizionalmente, sia investita, in ogni legislatura, da un elevatissimo numero di proposte di legge di riforma ad iniziativa parlamentare, sull'oggetto degli interventi del disegno in esame non risulta che vi siano altre proposte legislative già presentate alle Camere nel corso della attuale XIV legislatura.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

Il disegno di legge si compone, sostanzialmente, di tre interventi: 1) l'ampliamento da un solo giorno (domenica) a due giorni (domenica dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì dalle ore 7 fino alle ore 15) dell'apertura dei seggi per l'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni politiche nazionali (Camera e Senato), regionali e amministrative (provinciali e comunali) nonché in occasione dei *referendum* abrogativi e confermativi previsti dalla Costituzione; 2) la fissazione a quattro del numero di cabine da ubicare in ogni seggio elettorale, salvo comprovate impossibilità logistiche; 3) l'incremento nella misura del 25 per cento circa degli onorari fissi forfettari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, ivi compresi quelli speciali per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione.

Sono pertanto da ritenersi destinatari dell'intervento tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali tenute da ogni comune della Repubblica. Soggetti destinatari diretti dell'intervento sono, ovviamente, anche gli operatori dei seggi (presidenti, nominati dalle Corti d'appello nel cui distretto si trovano i seggi; scrutatori, nominati dal comune nel cui ambito sono costituiti i seggi stessi; segretari, designati dai presidenti).

Sono parimenti destinatari dell'intervento gli enti, organismi e soggetti pubblici coinvolti nella organizzazione e nello svolgimento di ogni consultazione popolare, e quindi, *in primis*, le amministrazioni comunali e il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici (Uffici territoriali del Governo) nonché le autorità scolastiche locali e le Forze dell'ordine da impiegare nelle attività di controllo e vigilanza sul regolare funzionamento delle operazioni al seggio, nonché di custodia dei locali nella notte tra la domenica e il lunedì.

b) Obiettivi e risultati attesi

L'intervento ha, soprattutto, un duplice obiettivo: 1) consentire una maggiore partecipazione dei cittadini alle consultazioni popolari, il che si traduce, ovviamente, in una maggiore e diretta partecipazione alla costituzione degli organi politico-elettivi e alla vita democratica del paese; 2) migliorare la funzionalità dei seggi elettorali incrementandone il numero delle cabine, con positivi effetti sia per gli operatori dei seggi stessi, che verrebbero messi in condizioni di minore disagio psico-fisico, sia per i cittadini che si recano al voto, sia anche per l'immagine della pubblica amministrazione.

A fronte del maggiore aggravio lavorativo, in termini soprattutto di dispendio temporale, conseguente al prolungamento delle operazioni di voto, viene riconosciuto e attribuito a tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione un incremento dei compensi fissi forfettari nella misura del 25 per cento circa.

Fin dalla prossima consultazione popolare è presumibile attendersi, in relazione ai prospettati obiettivi, dei positivi risultati come emerge dall'analisi di cui alla lettera c).

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata

Per verificare la possibilità di raggiungere l'obiettivo, dianzi illustrato, di una maggiore partecipazione dei cittadini al voto, si è condotta una analisi sulle percentuali di afflusso degli elettori in occasione delle consultazioni politiche, dall'elezione dell'Assemblea Costituente del 2 giugno 1946 in poi, fino alle elezioni per la Camera e il Senato del 13 maggio 2001. Come si evidenzia pertanto dai due prospetti allegati, relativi, appunto, l'uno, alla elezione della Camera dei deputati e, l'altro, a quella del Senato della Repubblica, la percentuale dei votanti si è ridotta proprio tra la elezione del 27 marzo 1994, che fu l'ultima ad essere svolta su due giorni, in virtù del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, convertito dalla legge 28 gennaio 1994, n. 68, e quella del 21 aprile 1996, che fu la prima ad essere svolta su un unico giorno domenicale, in virtù della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 276.

d) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

Le norme introdotte con il presente testo hanno indubbiamente un impatto sull'organizzazione tecnico-amministrativa di ogni consultazione elettorale o referendaria.

I relativi adempimenti gravano soprattutto sulle amministrazioni comunali, che peraltro dispongono di una ben collaudata «macchina» elettorale, proporzionata, com'è ovvio, alla dimensione e alla struttura dell'ente locale.

Per l'attuazione delle disposizioni in esame, non sono richieste particolari condizioni di operatività, poiché, una volta fissate le norme legislative, i successivi adempimenti e le scadenze trovano puntuale scansione nell'azione delle varie autorità amministrative (convocazione dei comizi elettorali, avviso alla cittadinanza mediante pubblici manifesti, nomina dei componenti dei seggi, costituzione dei seggi stessi, e così via).

e) Impatto sui destinatari diretti e indiretti. Aree di criticità

Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera *d*). Si soggiunge che un impatto, suscettibile di negativa valutazione, può riflettersi sul regolare svolgimento delle attività didattiche scolastiche, atteso che la maggior parte dei seggi è ubicata proprio in complessi scolastici. Il blocco di un ulteriore giorno dell'attività scolastica in conseguenza della protrazione delle operazioni di voto potrà trovare comunque compensazione nell'arco dell'intero calendario scolastico.

Un ulteriore impegno organizzativo e di personale addetto sarà richiesto alle Forze dell'ordine, alle quali sarà attribuito il compito aggiuntivo di vigilare, nella notte tra la domenica e il lunedì, sui locali dei seggi e, quindi, sul materiale all'interno custodito (urne con le schede votate; schede autenticate; liste sezionali).

Non si ritiene tuttavia che l'ulteriore aggravio di oneri tecnico-amministrativi e di impiego di personale metta le competenti pubbliche amministrazioni in situazioni di criticità o difficoltà.

f) Opzioni alternative alla regolazione e strumento tecnico-normativo più appropriato

L'intervento legislativo proposto va ad incidere su un insieme di norme, la maggior parte delle quali raccolte in due testi unici, rispettivamente, nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e nel testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

	Percentuale dei votanti
Elezione dell'Assemblea Costituente del 2 giugno 1946	89,1
Elezione della Camera dei Deputati del 18 aprile 1948	92,2
Elezione della Camera dei Deputati del 7 giugno 1953	93,8
Elezione della Camera dei Deputati del 25 maggio 1958	93,8
Elezione della Camera dei Deputati del 28 aprile 1963	92,9
Elezione della Camera dei Deputati del 19 maggio 1968	92,8
Elezione della Camera dei Deputati del 7 maggio 1972	93,2
Elezione della Camera dei Deputati del 20 giugno 1976	93,4
Elezione della Camera dei Deputati del 3 giugno 1979	90,6
Elezione della Camera dei Deputati del 26 giugno 1983	88,0
Elezione della Camera dei Deputati del 14 giugno 1987	88,8
Elezione della Camera dei Deputati del 5 aprile 1992	87,4

	Percentuale dei votanti
Elezione della Camera dei Deputati del 27 marzo 1994 (*)	86,1
Elezione della Camera dei Deputati del 21 aprile 1996	82,9
Elezione della Camera dei Deputati del 13 maggio 2001	81,4
Elezione del Senato della Repubblica del 18 aprile 1948	92,1
Elezione del Senato della Repubblica del 7 giugno 1953	93,8
Elezione del Senato della Repubblica del 25 maggio 1958	94,0
Elezione del Senato della Repubblica del 28 aprile 1963	93,1
Elezione del Senato della Repubblica del 19 maggio 1968	93,0
Elezione del Senato della Repubblica del 7 maggio 1972	93,3
Elezione del Senato della Repubblica del 20 giugno 1976	93,4
Elezione del Senato della Repubblica del 3 giugno 1979	90,6
Elezione del Senato della Repubblica del 26 giugno 1983	88,8
Elezione del Senato della Repubblica del 14 giugno 1987	88,7
Elezione del Senato della Repubblica del 5 aprile 1992	86,8
Elezione del Senato della Repubblica del 27 marzo 1994 (*)	85,8
Elezione del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996	82,2
Elezione del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001	81,2

(*) Con decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, convertito dalla legge 28 gennaio 1994, n. 68, le operazioni di votazione si sono svolte nella giornata di domenica 27 marzo 1994 (giorno della festività della Pasqua ebraica) ed in quella di lunedì 28 marzo, dalle ore 8 sino alle ore 22.

RELAZIONE TECNICA

A norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* sono a carico dello Stato.

In occasione di elezioni regionali e amministrative, le spese per l'organizzazione tecnica sono a carico degli enti per i quali si svolge la votazione. Solo nel caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali o amministrative, le spese sono ripartite tra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune in misura variabile a seconda dei diversi abbinamenti (legge 23 aprile 1976, n. 136 - articolo 17 - e decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 - articolo 2 - lettera *d*)).

Gli oneri che fanno capo al Ministero dell'interno vengono imputati principalmente al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, per le spese relative ai componenti di seggio, al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla fornitura di quanto necessario per il funzionamento dei seggi, al trasporto dei materiali elettorali, ed al Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale delle Forze di polizia impiegato per i servizi di vigilanza o di controllo delle operazioni di ordine pubblico.

Tuttavia, in caso di votazione su due giorni, le sole voci che sarebbero interessate ad una maggiorazione di spesa sono il trattamento di missione dei presidenti del seggio che risiedono in altro comune, quelle relative al personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, nonché quelle eventualmente derivanti da un adeguamento degli onorari fissi-forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

Le altre voci, comunque, collegate all'organizzazione delle consultazioni, non subirebbero significative variazioni di spesa.

Nell'ipotesi della votazione fino alle ore 15 del lunedì, le voci interessate alle maggiori spese sono dunque le seguenti:

1. *Indennità di missione ai presidenti di seggio che risiedono in altro comune*

Attualmente il trattamento di missione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1980, n. 70, compete ai presidenti di seggio che risiedono fuori dal comune, in relazione al numero delle ore effettivamente prestate e sulla base della misura spettante ai dirigenti statali (lire 39.600 giornaliere, pari a 20,45 euro). Ai presidenti di seggio è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese di vitto e alloggio e l'eventuale indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo ove ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

2. Spese sostenute dal Dipartimento della pubblica sicurezza

Le spese connesse allo svolgimento delle elezioni riguardano i servizi di vigilanza ai seggi svolti dal personale delle Forze di polizia.

3. Rideterminazione della misura base degli onorari fissi-forfettari spettante ai componenti degli uffici elettorali di sezione

L'attuale onorario fisso forfettario determinato in euro 119,30 (pari a lire 231.000) per il presidente ed in euro 95,03 (pari a lire 184.000) per gli altri componenti, verrebbe ad essere incrementato del 25 per cento circa e quindi fissato in euro 150,00 (pari a lire 288.775) per il presidente e in euro 120,00 (pari a lire 230.000) per gli altri componenti, con un maggiore onere unitario per ogni seggio di euro 155,56 (pari a lire 301.200).

Il disegno di legge non prevede che la predetta rideterminazione degli onorari operi anche in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, in quanto detta consultazione si espleta nell'arco di una sola giornata.

Il maggiore onere riferito alle predette componenti è stato stimato prendendo a riferimento il costo sostenuto in occasione delle ultime elezioni politiche in cui sono stati impegnati n. 60.277 seggi; conseguentemente sulla base del costo rapportato ad ogni seggio (Tabella A), è stata formulata una previsione di ulteriore spesa riferita alle scadenze elettorali previste per il triennio 2002-2004 ed in particolare alle elezioni amministrative del 26 maggio 2002 che, con riferimento ai dati pervenuti al 7 febbraio del corrente anno, interesserà n. 13.336 sezioni elettorali, suscettibili di aumento sino al 24 febbraio prossimo venturo. Per le elezioni amministrative del 2003 e del 2004, al fine di rendere più aderente alla realtà la previsione del maggior onere, è stato preso in esame il numero dei seggi in relazione alle amministrazioni che per ciascuna tornata amministrativa annuale dovranno essere rinnovate per scadenza naturale, incrementato del 20 per cento, in considerazione delle amministrazioni che potranno rinnovarsi per motivi diversi. È stato considerato, altresì, il prolungamento al lunedì anche per lo svolgimento del ballottaggio che potrebbe interessare il 30 per cento delle sezioni elettorali previste.

Per quanto concerne la valutazione del maggior onere per seggio determinato dal prolungamento della consultazione alle ore 15 del lunedì, si fa presente che il costo sostenuto in occasione delle ultime elezioni politiche riferite temporalmente allo svolgimento delle attività in due giornate lavorative, dal pomeriggio del sabato all'intera mattinata del lunedì, è stato rapportato ad una intera giornata lavorativa, e quindi riducendo del 50 per cento il costo sostenuto, ipotizzando la chiusura delle operazioni attinenti l'attività connessa al termine della mattinata del martedì.

In relazione alle predette componenti è stato stimato che il maggior onere derivante dal prolungamento delle consultazioni elettorali al lunedì ammonti, per le elezioni amministrative che si terranno nell'anno 2002 ad euro 11.600.000,00 (pari a lire 22,5 miliardi), per l'anno 2003 ad euro

7.900.000,00 (pari a lire 15,3 miliardi), mentre per l'anno 2004 ad euro 46.500.000,00 (pari a lire 89,9 miliardi), come riportato nella Tabella B.

Nella stessa tabella viene inoltre evidenziata una proiezione del maggior onere derivante dal predetto prolungamento riferita alle elezioni politiche in programma per l'anno 2006 che riguarda tutte le sessantamilatrecentosettantaquattro sezioni elettorali e stimato in euro 40.400.000,00 (pari a lire 78,1 miliardi).

All'onere derivante dalla legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.3 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PREVISIONE DI SPESA PER ESTENSIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI AL LUNEDÌ

Descrizione beneficio	Onere pro capite o per seggio riferito a lunedì	Anno 2002 (amministrative)		Anno 2003 (amministrative)		Anno 2004 (amministrative)		Anno 2006 (politiche)	
		N° seggi interessati	Maggior onere complessivo	N° seggi interessati	Maggior onere complessivo	N° seggi interessati	Maggior onere complessivo	N° seggi interessati	Maggior onere complessivo
1) Indennità di missione ai presidenti di seggio . . . (punto 1 - relazione)	€ 6,08 L. 11.775	13.336	81.082,88 157.031.400	9.031	54.908,48 106.340.025	53.455	325.006,40 629.432.625	60.374	367.073,92 710.903.850
Ballottaggio	€ 6,08 L. 11.775	4.000	24.320,00 47.100.000	2.709	16.470,72 31.898.475	16.037	97.504,96 188.835.675		
2) Dipartimento P.S.: Spese per servizi di vigilanza . (punto 2 - relazione)	€ 506,13 L. 980.000	13.336	6.749.749,68 13.069.280.000	9.031	4.570.860,03 8.850.380.000	53.455	27.055.179,15 52.385.900.000	60.374	30.557.092,62 59.166.520.000
Ballottaggio	€ 506,13 L. 980.000	4.000	2.024.520,00 3.920.000.000	2.709	1.371.106,17 2.654.820.000	16.037	8.116.806,81 15.716.260.000		
3) Onorario fisso ai componenti di seggio Presidente (150,00) Componenti (120,00x5) Totale 750,00	€ 155,56 L. 301.200	13.336	2.074.548,16 4.016.803.200	9.031	1.404.862,36 2.720.137.200	53.455	8.315.459,80 16.100.646.000	60.374	9.391.779,44 18.184.648.800
Ballottaggio	€ 155,56 L. 301.200	4.000	622.240,00 1.204.800.000	2.709	421.412,04 815.950.800	16.037	2.494.715,72 4.830.344.400		
TOTALE ONERE PER PUNTI 1, 2 E 3 . . .	€ L.		11.576.460,72 22.415.014.600		7.839.619,80 15.179.526.500		46.404.672,84 89.851.418.700		40.315.945,98 * 78.062.072.650
ARROTONDAMENTO . . .	€ L.		11.600.000,00 22.500.000.000		7.900.000,00 15.300.000.000		46.500.000,00 89.900.000.000		40.400.000,00 78.100.000.000

* Il maggior onere complessivo riferito alla tornata elettorale politica risulta inferiore a quello riferito alla tornata amministrativa del 2004 in quanto non è previsto il turno di ballottaggio.

**CALCOLO COSTO PRO-CAPITE PER ESTENSIONE
OPERAZIONI ELETTORALI AL LUNEDÌ**

Descrizione beneficio	Spese ultime elezioni politiche in un'unica giornata				Maggiore onere per seggio riferito al lunedì
	Costo complessivo	N° beneficiari per seggio	Seggi interessati	Costo per seggio	
1) Indennità di missione ai presidenti di seggio . . . (punto 1 - relazione)	€ 732.852,34 L. 1.419.000.000	-	60.277	12,16 23.550	6,08 11.775
2) Dipartimento P.S.: Spese per servizi di vigilanza (punto 2 - relazione)	€ 60.941.914,09 L. 118.000.000.000	-	60.277	1.012,26 1.960.000	506,13 980.000
3) Onorario fisso ai componenti di seggio Presidente (119,30) Componenti (95,03 x 5) (punto 3 - relazione)	€ 35.831.263,20 L. 69.379.000.000	-	60.277	594,44 1.151.000	155,56 * 301.200

* Incremento riferito al 25 per cento del compenso forfettario attuale previsto per i componenti dei seggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Prolungamento dell'orario di votazione)

1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

«Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.».

2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I.* Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.».

3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *g*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - *I.* Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.».

4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è reintrodotta il seguente:

«Art. 65. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quindici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.».

5. All'articolo 67, primo comma, alinea del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: «ai sensi dell'articolo 64, il presidente,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 64 e 65, il presidente,».

6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «entro le ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 14»;

b) al secondo comma, le parole: «alle ore 22 del lunedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del martedì».

7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore quindici del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 65 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

b) al comma 6, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione;» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione;».

9. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: «lunedì successivo al giorno di votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «martedì successivo alla votazione,».

10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: «alle ore sei» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore otto».

11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: «Alle ore sei del giorno fissato per la votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,».

12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: «fino alle ore 14;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore 15;».

13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Durata delle operazioni di voto e di scrutinio*). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede».

Art. 2.

(Cabine elettorali)

1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ogni sala deve avere quattro cabine, salva comprovata impossibilità logistica. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.».

2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ogni sala deve avere quattro cabine, salva comprovata impossibilità logistica. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.».

Art. 3.

(Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)

1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale

deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49».

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le mo-

dalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

Art. 4.

(Disposizioni relative alle elezioni regionali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.

Art. 5.

(Copertura degli oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*», iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.